



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Ufficio 4°

Ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici regionali
LORO SEDI

E, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

Al Capo dipartimento per la programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

Alle Direzioni generali del dipartimento per
l'istruzione
SEDE

All'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali
Piazza di Montecitorio, 121
00186 ROMA

Oggetto: Autorità Garante per la protezione dei dati personali.-Nota del 11.09.2013 sui
principi in materia di trasparenza e privacy in ambito scolastico.

In occasione dell'inizio dell'inizio del nuovo anno scolastico, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2629476>), una nota che richiama all'attenzione degli operatori, degli studenti e delle famiglie le indicazioni generali per la tutela della privacy nelle scuole contenute nei provvedimenti adottati e nei pareri resi in materia negli anni precedenti. La medesima Autorità, nel sottolinearne la rilevanza, evidenzia come le suddette indicazioni generali possano costituire un valido ausilio nel regolamentare comportamenti e situazioni assai comuni nella pratica quotidiana della vita scolastica.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a dare la massima diffusione all'iniziativa dell'Autorità Garante, anche attivando apposite iniziative di sensibilizzazione di tutte le Istituzioni scolastiche che operano nei territori di rispettiva competenza.

Per agevolare quanto richiesto, si allega alla presente nota, che verrà trasmessa tramite posta elettronica, il file in formato pdf contenente le indicazioni generali di cui trattasi.

Si confida in un puntuale e sollecito adempimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano CHIAPPETTA



Scuole: sì alla trasparenza, ma senza violare la privacy

Graduatorie on line e moduli di iscrizione solo con dati pertinenti. No alla pubblicazione sul web dei nomi degli studenti le cui famiglie sono in ritardo nel pagamento della retta per la mensa. Vietato diffondere telefono e indirizzo di personale scolastico e studenti.

In occasione dell'avvio dell'anno scolastico, il Garante per la privacy ricorda alle scuole di ogni ordine e grado la necessità di tenere presente alcuni principi stabiliti nei provvedimenti adottati in questi anni in materia di trasparenza in ambito scolastico, a tutela dei dati degli studenti e dei lavoratori che operano nel mondo dell'istruzione. Numerosi sono, infatti, i casi in cui istituti e pubbliche amministrazioni, per un'errata interpretazione della normativa sulla trasparenza o per semplice disattenzione, rendono accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate, mettendo in questo modo a rischio la riservatezza e la dignità delle persone.

Le graduatorie

Il Garante è intervenuto più volte contro illeciti compiuti nella pubblicazione on line di graduatorie di vario tipo, le quali spesso contengono dati personali non pertinenti o eccedenti le finalità istituzionali perseguite.

Alcuni Comuni, ad esempio, hanno pubblicato on line le graduatorie di chi ha diritto ad usufruire del servizio di scuolabus includendo tra le varie informazioni liberamente accessibili, non solo i dati identificativi dei bambini, ma anche l'indirizzo di residenza e il luogo preciso dove lo scuolabus li avrebbe fatti salire e scendere. La diffusione di questi dati, oltre a comportare una violazione della normativa, può rendere i minori facile preda di malintenzionati.

Un altro caso frequente riguarda la pubblicazione sui siti Internet degli istituti delle graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili a tutti, non devono però contenere, come in diversi casi segnalati al Garante, i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Questa illecita diffusione dei contatti personali incrementa, tra l'altro, il rischio di esporre i lavoratori a forme di stalking o a possibili furti di identità.

Il servizio mensa

Il Garante ricorda che è illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si può rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.

A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

L'iscrizione a scuole e asili

Gli istituti scolastici e gli asili nido, così come i Comuni, devono predisporre con cura i moduli di iscrizione di bambini e studenti, così da non chiedere alle famiglie informazioni personali eccedenti e non rilevanti. Particolare attenzione deve essere posta sull'eventuale raccolta di dati sensibili, come quelli sulle condizioni di salute e sull'appartenenza etnica o religiosa. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per l'attività istituzionale svolta: non è questo il caso della semplice iscrizione a scuola.

L'Autorità segnala, infine che, allo scopo di fornire un quadro organico in materia di protezione dei dati personali nel mondo della scuola, e affrontare nel contempo le problematiche legate all'uso di Internet e delle nuove tecnologie, verranno adottate presto specifiche Linee guida in materia.

Roma, 11 settembre 2013